

REGOLAMENTO (UE) N. 835/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 ⁽¹⁾ del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 ⁽²⁾ della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, definisce i livelli massimi del benzo(a)pirene in una serie di prodotti alimentari.
- (2) Il benzo(a)pirene appartiene al gruppo degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed è utilizzato come marcatore della presenza e dell'effetto nei prodotti alimentari di IPA cancerogeni secondo il parere scientifico dell'ex comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) ⁽³⁾. Nel suo parere del dicembre 2002 il comitato ha raccomandato ulteriori analisi delle relative proporzioni di questi IPA negli alimenti per determinare, in futuro, se sia opportuno o no mantenere il benzo(a)pirene come marcatore.
- (3) Nuovi dati sulla presenza di IPA cancerogeni nei prodotti alimentari sono stati raccolti dagli Stati membri nell'ambito della raccomandazione 2004/108/CE ⁽⁴⁾ della Commissione. La Commissione ha invitato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a riesaminare il parere dell'SCF tenendo conto dei nuovi dati sulla presenza dei contaminanti, altre informazioni scientifiche nuove, nonché l'approccio del margine di esposizione. All'EFSA è stato chiesto inoltre di rivalutare l'opportunità di mantenere il benzo(a)pirene come marcatore.
- (4) Il 9 giugno 2008 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'EFSA ha adottato un parere sulla presenza degli idrocar-

buri policiclici aromatici negli alimenti ⁽⁵⁾. In questo parere l'EFSA ha concluso che il benzo(a)pirene non è un marcatore adatto per la presenza di idrocarburi policiclici aromatici negli alimenti e che un sistema di quattro (IPA4 ⁽⁶⁾) o otto (IPA8 ⁽⁷⁾) sostanze specifiche sarebbe più adatto per rilevare la presenza degli IPA negli alimenti. L'EFSA ha inoltre concluso che un sistema di otto sostanze (IPA8) non offrirebbe un valore aggiunto maggiore rispetto a un sistema di quattro sostanze (IPA4).

- (5) Inoltre il gruppo CONTAM, utilizzando l'approccio del margine di esposizione, ha concluso che i rischi per la salute dei consumatori dovuti all'esposizione media stimata attraverso l'alimentazione sono trascurabili. Tuttavia, per i consumi elevati, i margini di esposizione corrispondono a circa 10 000, quindi un potenziale rischio per la salute umana.
 - (6) In base alle conclusioni dell'EFSA non è possibile mantenere l'attuale sistema che utilizza il benzo(a)pirene come unico marcatore per il gruppo di idrocarburi policiclici aromatici. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1881/2006.
 - (7) È necessario introdurre nuovi tenori massimi per la somma delle quattro sostanze (IPA4) benzo(a)pirene, crisene, benzo(a)antracene e benzo(b)fluorantene e mantenere nel contempo un tenore massimo separato per il benzo(a)pirene.
 - (8) Un tale sistema consentirebbe di mantenere il tenore di IPA negli alimenti a livelli non preoccupanti per la salute e fornirebbe la possibilità di controllare la quantità di IPA nei campioni in cui non è individuabile il benzo(a)pirene ma sono presenti altri IPA.
 - (9) Il tenore massimo separato per il benzo(a)pirene è mantenuto al fine di garantire la comparabilità di dati precedenti e futuri. Dopo un certo periodo di applicazione della presente modifica e in base ai nuovi dati che saranno generati in futuro è opportuno rivalutare la necessità di mantenere un tenore massimo separato per il benzo(a)pirene.
- ⁽⁵⁾ *The EFSA Journal* (2008) 724, 1-114.
⁽⁶⁾ Benzo(a)pirene, crisene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene.
⁽⁷⁾ Benzo(a)pirene, crisene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, dibenz(a,h)antracene e indeno(1,2,3-c,d)pirene.

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.⁽³⁾ Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sui rischi per la salute umana rappresentati dagli idrocarburi policiclici aromatici negli alimenti (adottato il 4 dicembre 2002).
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out153_en.pdf.⁽⁴⁾ GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 43.